

Le scelte aziendali errate non bastano a integrare la bancarotta

Se così fosse il delitto coinciderebbe con la mera causazione dello stato di insolvenza e sussisterebbe per tutte le dichiarazioni di fallimento

/ Maria Francesca ARTUSI

Per la sussistenza del delitto di **bancarotta fraudolenta impropria** da operazioni dolose non è sufficiente la mera circostanza che l'amministratore della società fallita abbia accumulato debiti per scelte errate. Si deve, infatti, distinguere l'aggravamento del dissesto conseguente a operazioni dolose dall'aumento del passivo dovuto a scelte gestionali rivelatesi, a posteriori, errate e quindi dovute a comportamenti incolpevoli o anche solo colposi, poiché altrimenti il delitto coinciderebbe con la mera causazione dello stato di insolvenza e sussisterebbe in relazione a tutte le dichiarazioni di fallimento. Tale è il principio precisato dalla quinta sezione penale della Cassazione nella sentenza n. [22978](#) depositata ieri.

L'amministratore di una srl, dichiarata fallita, era stato condannato in primo e secondo grado per aver cagionato il **deterioramento** dei beni aziendali nonché per avere cagionato il fallimento della società in conseguenza della sistematica omissione del pagamento dei debiti erariali e contributivi e delle retribuzioni in favore dei dipendenti ([art. 223](#) del RD 267/42, oggi confluito nell'[art. 329](#) del DLgs. 14/2019).

Può essere utile ricordare che la bancarotta societaria prevede tra l'altro la **punibilità** per quei soggetti che abbiano cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli [artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634](#) c.c. (reati societari), oppure abbiano cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società (nel RD [267/42](#) si parlava di "fallimento" mentre l'attuale art. 329 parla di "dissesto").

In particolare, le **"operazioni dolose"** possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa. Esse attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo

nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa.

Nel procedimento in esame, il giudice di primo grado aveva affermato che l'imputato "omettendo di pagare i **debiti erariali** e la retribuzione dei dipendenti" aveva causato il fallimento della società, accumulando debiti molto ingenti.

La difesa sosteneva, tuttavia, che le cause del fallimento andavano individuate nella riduzione delle commesse e nella concorrenza dovuta all'immissione sul mercato di prodotti provenienti dell'est europeo e non nel mancato pagamento dei debiti erariali e delle retribuzioni dei dipendenti. A sua volta, la Corte di Appello aveva risposto limitandosi ad osservare che egli "accumulava debiti societari consistenti nella chiara consapevolezza di non avere i mezzi per onorarli".

La Cassazione non concorda con tale impostazione, in quanto, in entrambe le sentenze di merito, non si fa riferimento a quel **sistematico inadempimento** delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali che vale ad integrare le operazioni dolose di cui all'[art. 223](#) comma 2 n. 2 del RD 267/42 (tra le tante, si possono citare Cass. n. [24752/2018](#), Cass. n. [15281/2017](#), Cass. n. [47621/2014](#), Cass. n. [29586/2014](#), Cass. n. [12426/2014](#)).

Solo il **carattere sistematico** dell'omissione vale ad individuare tale comportamento quale frutto di una consapevole scelta gestionale finalizzata a utilizzare l'inadempimento delle obbligazioni tributarie e contributive quale anomalo strumento di autofinanziamento nella previsione che l'aumento del debito, collegato alla irrogazione delle sanzioni per l'inadempimento, determinerà un aggravio dell'esposizione debitoria e quindi del dissesto.